

ROMA - Nel paese inondato dai titoli mobiliari non c'è cultura finanziaria perché quei titoli vengono «dall'altro mondo»...


Una indagine promossa dalla Cna

Consorzi-fidi, le radici di un successo

Fino ad oggi il piccolo imprenditore ha avuto scarso rapporto con il mondo finanziario - «Vaso di coccio» tra vasi di ferro

Ottenere informazioni così ampie e dettagliate sarà una impresa. Vale però la pena di provarci perché oggi si presenta la «grande occasione» per una crescita delle piccole imprese...

di garanzia per finanziamenti a medio termine (più pericolosa ed impegnativa), allo studio di forme di raccolta diretta di risparmio (emissione di titoli partecipativi su progetti)...



Artigianato: al via la legge Un'occasione per nuova occupazione

L'8 settembre prossimo entra in vigore la normativa-quadro approvata nell'agosto scorso - Un riferimento moderno per le Regioni - I compiti delle Commissioni provinciali

ROMA - L'otto settembre prossimo entra in vigore la legge quadro per l'artigianato (n. 447) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto. Si apre, dunque, una pagina nuova per l'artigianato italiano...

promuove la legge sono quelle Commissioni provinciali per due terzi elette dagli artigiani e per un terzo nominate in rappresentanza di enti pubblici e di categoria...

L'altra metà del... franchising, ovvero il commercio dell'affiliato

A Milano un convegno dell'Isdi, istituto di studio della distribuzione - Invitati i partner di industrie e grandi catene - Le problematiche del «matrimonio» - L'affiliazione non è la risposta per tutto il comparto

Intervista a Vannucci membro della commissione consultiva Cee «A quando un regolamento?»

MILANO - Quando si parla di franchising, ovvero più comprensibilmente di affiliazione commerciale, è solito pensare all'affiliante, a colui, cioè, che offre la possibilità al piccolo esercizio commerciale di utilizzare il proprio marchio o la propria struttura produttiva e di servizio...

La fotografia della nuova impresa

ROMA - Quale sarà la fotografia della nuova impresa artigiana? Per ciò che riguarda l'aspetto dimensionale la legge quadro prevede, con una diversificazione a seconda della produzione, il numero massimo. Ad esempio le imprese che non lavorano in serie possono avere 18 dipendenti, contrariamente solo 9. Andando avanti vediamo che per il trasporto sono previste 8 maestranze, per l'edilizia 10 e per mestieri artistici ben 32. Questi numeri, è bene ricordarlo, sono comprensivi degli apprendisti e sono elevabili solo per un ulteriore utilizzo di questi ultimi.

Quando, cosa, dove

OGGI - Inizia la XXX edizione della campionaria di Firenze dedicata alle anticipazioni per l'estate '86 delle collezioni borse, valigie e abbigliamento in pelle. L'esposizione fiorentina si svolge con un calendario pressoché concomitante con il Midam - Modacalzature di Bologna e la Semaine de Cuir di Parigi. Dal 5 all'8 settembre.

Per i versamenti Iva modelli unificati

ROMA - Anche per l'Iva scatta l'obbligo dei versamenti con i modelli unificati. L'obbligo decorre già col prossimo versamento. Dobbiamo dire che nel caso dell'Iva, a differenza di quanto abbiamo visto per i versamenti diretti in esattoria delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro non agricoli, si tratta solamente dall'unificazione dei modelli senza alcuna modificazione dei termini di versamento che rimangono fermi entro i primi cinque giorni del mese. Entrata in vigore. I nuovi modelli devono essere usati a cominciare: 1) dal versamento relativo al mese di luglio da effettuarsi entro oggi 5 settembre, per i contribuenti mensili; 2) dal versamento relativo al terzo trimestre da eseguirsi entro il 5 novembre 1985 per i contribuenti trimestrali. Soggetti obbligati. I nuovi modelli debbono essere utilizzati da tutti i contribuenti, agricoli e non agricoli, con o senza di-

pendenti. Compilazione del modello. Il modello si compone di due parti: la prima è inerente alla delega che il contribuente conferisce all'istituto di credito per il pagamento dell'Iva dovuta; la seconda parte è riservata al contribuente Iva-datore di lavoro non agricolo (si intendono tali, in mancanza di una precisa definizione legislativa ed avuto riguardo alle finalità della norma, quelli che versano i contributi Imps utilizzando il mod. DM10/M, anche solo per il versamento dei contributi mensili). Pertanto, questa parte non deve essere compilata dai contribuenti Iva-datore di lavoro agricolo e dai contribuenti Iva-non datore di lavoro. I dati e le informazioni da riportare si riferiscono al periodo fiscale relativo alla liquidazione Iva. Pertanto, per il versamento mensile del 5 settembre il riferimento va fatto al mese di luglio. Per il versamento trimestrale del 5 novembre il riferimento va fatto alla sommatoria dei dati ed informazioni del trimestre luglio-settembre. Per quanto riguarda i dati Irpef va rammentato che nella casella ritenute effettuate va riportato il totale delle ritenute con i codici esattoriali 1001, 1002, 1003 e 1009. Per il numero dei dipendenti il riferimento va fatto solamente al totale dei dipendenti ai quali sono state operate le ritenute. Per quanto riguarda i dati Imps vanno utilizzati quelli già dichiarati col mod. DM10/M. Il numero degli assicurati Inail si riferisce ai lavoratori dipendenti e non ai dipendenti comunque assicurati.

Imposizione fiscale, chi è costei?

Il reddito prodotto dal piccolo imprenditore è assoggettato ad un prelievo molto alto e sperequato - Le spese per l'assistenza e previdenza non sono deducibili Irpef

Tornata la calma, dopo le infiammate giornate della Visentini-ter, bisogna fare un'attenta analisi sull'imposizione che grava sui redditi delle piccole imprese gestite direttamente dall'imprenditore. Si è parlato, se ne parla ancor oggi, sull'evasione fiscale che si cela in questo settore. Non vogliamo in questa sede affrontare questo tema, peraltro caricaturizzato, più o meno, di tutti i redditi impositivi. Quello che ci preme sottolineare è che il reddito prodotto dal nostro piccolo imprenditore è assoggettato ad una imposizione molto alta e sperequata. Infatti, l'attuale sistema tributario non privilegia la piccola imprenditoria. A livello di determinazione del reddito imponibile è quello che sopporta i maggiori pesi e sacrifici. Vediamo qui di seguito di spiegare tutto ciò. Il reddito prodotto dal piccolo imprenditore è assoggettato all'Ior mentre per redditi molto simili vi è pieno esonero. Il ciabattino del pianterreno è assoggettato all'Ior mentre il commercialista del centro con tanto di elaboratori non è tenuto a pagare quest'imposta aggiuntiva. Un'altra discriminazione riguarda

la deduzione dell'Ior pagata. Le società assoggettate all'Irpeg deducono l'Ior nello stesso esercizio in cui pagano l'imposta principale, nella piccola impresa l'Ior è dedotta nell'esercizio successivo. Tanto per fare un esempio, qualsiasi società per azione porta in deduzione l'Ior del 1985 nel 1985, mentre il venditore all'angolo porta in deduzione l'Ior del 1985 nel 1986. Tutto questo in termini di valuta vuol dire tanto danaro. E che dire delle spese sostenute per l'assistenza malattia e pensionistica? I contributi previdenziali pagati a questo titolo sono deducibili agli effetti dell'Irpeg e non dell'Ior. Succede che l'Ior non viene pagata sul reddito reale dell'imprenditore ma sul reddito teorico. Si potrebbe dire che l'Ior viene pagata persino sui contributi sociali. Il piccolo imprenditore, pertanto, paga lo stesso Ior rispetto agli altri produttori di reddito. E non tutti i piccoli imprenditori si difendono da queste sperequazioni con ingiustificate evasioni fiscali. Ma è un'altra questione che ci dobbiamo porre. Il fisco tratta male questi operatori perché presume che questi evadino oppure questi operatori cercano di attuare la pesantezza dell'imposizione con l'evasione fiscale? Ci pare che il discorso debba essere meditato. Nel senso che a tutti i contribuenti vanno concesse parità di trattamento a prescindere da eventuali supposizioni. Anche per eliminare facili attenuanti.

Renzo Santelli

Girolamo Ielo